

Oggetto: QUOTA DI RISERVA EX L. 68/1999 E CAMBIO APPALTO

L'INL, con la nota n. 1046/2020, ha espresso il proprio parere in relazione alla corretta alla modalità di individuazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva (articolo 3, L. 68/1999), in tema di assunzioni obbligatorie, per il caso di imprese che subentrano in un contratto di appalto.

È noto che la norma sopra indicata prescrive che i datori di lavoro sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti a determinate categorie protette nella seguente misura:

- il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un solo lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Viene richiamata, anzitutto, un'interpretazione ministeriale risalente al 2001, con la quale venne indicato che, in simili casi, la copertura della quota di riserva debba avvenire secondo un calcolo che tenga conto della *“base dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, ferma restando, com'è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge”*. Ciò in quanto trattasi di situazione aziendale provvisoria collegata alla durata del contratto di appalto.

Per tale motivo, quindi, il personale che passa dall'azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva.

Tale tesi ha trovato successivo avallo in altro provvedimento di prassi (interpello n. 23/2012) e sul piano giurisprudenziale (Consiglio di Stato, n. 2252/2017).

L'INL, concludendo, sintetizza spiegando come, in caso di cambio appalto, il personale trasferito – in conformità a un obbligo di Legge, di contratto collettivo o di specifica clausola contenuta del bando – debba essere escluso dalla base di computo della quota di riserva ex L. 68/1999. Tale esclusione sarà temporalmente limitata alla durata del contratto di appalto.